

Allegato

**AVVISO PUBBLICO
PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI
PER IL SOSTEGNO DELLA MOROSITA' INCOLPEVOLE**

Il Comune di San Donà di Piave Settore II Opportunità Sociali e Sviluppo Umano, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con legge 28 ottobre 2013 n. 124, del D.M. 14 maggio 2014 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 1783 del 29 settembre 2014, e della Deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 12/03/2015 intende avviare degli interventi, in via sperimentale e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a sostegno della cosiddetta "morosità incolpevole" a favore di cittadini residenti a San Donà di Piave, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati e **destinatari di un atto di intimazione di sfratto** secondo le condizioni ed i criteri di erogazione di seguito specificati.

1. REQUISITI.

L'intervento riguarda il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che alla data di presentazione della domanda:

- sia anagraficamente residente nel Comune di San Donà di Piave;
- abbia cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria ovvero, in caso di cittadinanza extracomunitaria, possieda regolare titolo di soggiorno o istanza di rinnovo nei termini di legge e non sia stato destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- abbia un reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- si trovi in una delle condizioni che definiscono la morosità incolpevole di seguito indicate;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) sita nel Comune di San Donà di Piave e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- non sussista per il richiedente o per altro componente del nucleo familiare la titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Venezia di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto legge n.102/2013 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) assegnati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996 n.10.

Per MOROSITÀ INCOLPEVOLE, come definita dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014, si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici

- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

L'istanza deve essere presentata presso il Comune di San Donà di Piave Ufficio Servizi Sociali in Viale Libertà n. 12 negli orari di apertura al pubblico, utilizzando il modulo appositamente predisposto e corredato della documentazione richiesta necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto 1 ove non autocertificabili.

Il modulo è scaricabile anche dal seguente sito: www.sandonadipiave.net

E' vietata la presentazione di più di una istanza per nucleo familiare. Tale circostanza comporta l'ammissione della sola domanda presentata per prima con esclusione delle altre. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere presentata una sola istanza.

3. CRITERI DI PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell'assegnazione dell'intervento il Comune di San Donà di Piave effettua un'approfondita istruttoria tecnica comprensiva dell'esame sull'ammissibilità dell'istanza, dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti e sulle dichiarazioni rese ai sensi della normativa vigente, considera la situazione complessiva del nucleo familiare con particolare riferimento alla capacità economica reale del nucleo familiare medesimo sussistente al momento di presentazione dell'istanza, alla condizione abitativa attuale e pregressa e alla possibilità di superamento delle condizioni che hanno determinato l'insorgere della morosità incolpevole. L'azione del Comune è pertanto improntata a garantire la coerenza delle azioni e delle determinazioni assunte con le finalità dell'intervento, le condizioni e i requisiti prescritti.

Costituiscono criteri preferenziali per l'assegnazione dell'intervento:

- la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
- la temporalità di esecuzione della procedura di rilascio dell'immobile o la manifesta urgenza;
- l'adesione del proprietario all'accordo a sanatoria della morosità incolpevole o ad altra diversa azione proposta;
- l'adesione del conduttore richiedente a percorsi/progetti di accompagnamento sociale proposti dall'Ente.

4. VALORE DEL CONTRIBUTO E NATURA DELL'INTERVENTO.

L'importo massimo assegnabile non può superare il valore stabilito dal D.M. 14/ maggio 2014.

L'intervento, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 14 maggio 2014, è destinato:

- a) ad inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato per sanare la morosità incolpevole accertata
- b) ad inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- c) ad inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'assegnazione degli interventi ai richiedenti sarà determinata con cadenza mensile dal Comune di San Donà di Piave al termine dell'attività istruttoria per la valutazione dei requisiti e criteri per l'accesso e della definizione concreta di una delle tre tipologie di intervento previste al precedente punto 4.

Verificata l'accessibilità al contributo l'ufficio competente procederà ad accertare con le parti coinvolte la realizzabilità della tipologia di intervento individuata sino ad esaurimento del Fondo statale erogato tramite la Regione del Veneto.

L'intervento sarà disposto al raggiungimento di appositi accordi tra Proprietario, Conduttore ed Ente debitamente formalizzati e sottoscritti nel caso degli interventi previsti dalla lettera a) e c) o dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione nel caso dell'intervento di cui alla lettera b) unitamente all'adesione del richiedente al progetto di accompagnamento sociale proposto dai Servizi Sociali comunali.

6. ALTRE INFORMAZIONI.

Informazioni e modulistica relative al presente Avviso sono reperibili presso la sede dei Servizi Sociali in Viale Libertà n. 12 negli orari di aperta al pubblico, oppure sono scaricabili dal sito internet <http://www.sandonadipiave.net/>